

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 10 Data: 08-05-2025	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX ART. 15 TER D.L. 34/2019 (LEGGE 58/2019)
---	---

L'Anno duemilaventicinque, addi' otto del mese maggio, dalle ore 11:59, nella sede del municipio di Guardia Piemontese, con la presenza del Segretario Comunale, Francesco Dott. Vergara, che si incarica della redazione del presente verbale, si è riunito, convocato nei modi di legge e di regolamento, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio comunale, composto dai sigg.ri:

Carlo Pisano	Presidente	Presente
Vincenzo Rocchetti	Sindaco	Presente
Marco Sconosciuto	Consigliere	Presente
Sergio Sciammarella	Consigliere	Presente
Alberto Logullo	Consigliere	Presente
Vincenzo Pando	Consigliere	Presente
Decalia Quirino	Consigliere	Assente
Catia Colella	Consigliere	Assente
Giuseppina Antonietta D'Angelis	Consigliere	Assente
Andrea Muglia	Consigliere	Presente
Francesco Carmelo Pietramala	Consigliere	Presente

Totale Presenti 8 Totale Assenti 3

Il Presidente – Carlo Pisano, constatato che è presente il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere sul punto in oggetto indicato.

Il Presidente Pisano apre la discussione.

Pietramala richiede se questo regolamento è riferito ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive o ai cittadini.

Il Sindaco Rocchetti conferma la destinazione alle attività commerciali e produttive e fa comunque presente che per i cittadini ci sono altri metodi di legge.

Muglia aderisce a quanto sostenuto da Pietramala e sostiene che 4 o 5 giorni fa ha ricevuto il regolamento, sicchè non ha potuto valutare precisamente la portata dell'atto.

Qualche anomalia l'ha riscontrata anche il Consigliere Pietramala, infatti la scelta di adottare un regolamento in tale materia è una scelta dell'amministrazione e non un obbligo di legge.

Entrambi i consiglieri di minoranza sono indubbiamente contro l'evasione, tuttavia, è una responsabilità dell'amministrazione attuale decidere se continuare in questi termini vessando le attività o continuare con gli strumenti ordinari, sicuramente meno oppressivi per l'economia del Comune.

Il Sindaco Rocchetti sostiene che non si revoca da subito la licenza all'attività, perché il debito è rateizzabile previo accordo con l'amministrazione, e che, comunque l'amministrazione è sempre disponibile a favorire ed incentivare lo sviluppo delle attività commerciali.

Muglia continua sostenendo l'illegittimità del regolamento poiché eccessivamente gravoso per le attività.

Interviene Marco Sconosciuto: a livello giuridico come fa a distinguere chi non paga per fare il "furbetto" da chi non riesce per necessità?

Pisano prende la parola: quando il revisore dice che c'è riscossione bassa, andrebbe apprezzata l'iniziativa dell'amministrazione volta a dotarsi di strumenti giuridici utili a scovare l'evasione.

Pietramala sostiene che non vi è una situazione chiara all'interno dell'ente sul pagamento dei tributi e che, prima di tutto, il compito degli amministratori e degli uffici è quello di esigere i tributi con le norme di legge ordinarie.

Muglia insiste sulla non necessità del Regolamento in parola, in quanto parecchie attività rischierebbero la chiusura, in disparte da ogni dibattito politico.

Richiama il Consiglio Comunale sull'evitabilità della misura in discussione.

Il Consiglio Comunale all'unanimità alle ore 13:53 sospende momentaneamente l'assemblea.
Si riapre la seduta alle ore 14:00 circa.

Il Segretario Comunale procede all'appello. Assenti : Quirino, Colella e D'Angelis.

Pisano dichiara che è interesse del Comune approvare il regolamento e si dichiara disponibile ad esaminare anche eventuali proposte della minoranza, valutabili in un prossimo consiglio.

La proposta dice Muglia è già fatta: non siamo proprio d'accordo perché ci sono strumenti adatti per poter perseguire o far pagare i debitori.

Muglia propone di togliere il regolamento e non approvarlo.

Avete scritto una brutta pagina del comune di Guardia, poiché chiuderanno attività, rischiando di far morire di fame parecchie persone.

Pisano sostiene che gli uffici sanno la situazione tecnica del comune e dichiara che la maggioranza è aperta ad ogni proposta da parte della minoranza.

Dichiarazione di voto di Sconosciuto, il quale chiede approvazione regolamento.

Non essendovi ulteriori interventi, si procede a votazione, che riporta il seguente esito:

Presenti: 8

Favorevoli: 6 – Consiglieri: (Pisano, Rocchetti, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Pando) ;

Contrari: 2 – Consiglieri: (Muglia e Pietramala)

Astenuti: 0

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 02-05-2025

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX ART. 15 TER D.L. 34/2019 (LEGGE 58/2019)

PREMESSO CHE:

La disposizione contenuta nell'art. 15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28 Giugno 2019, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;

La norma prevede la facoltà di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive - sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate – siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti;

Il legislatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Enti di prevedere misure concrete volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio e ha fornito una base legislativa solida a tutti quegli Enti che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;

VERIFICATO CHE:

la ratio della legge è quindi quella di non consentire che i soggetti sottoposti all'esercizio di attività autorizzatoria commerciale o produttiva da parte dell'Ente svolgano la stessa non assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali;

la previsione legislativa in sé consente l'estensione dell'ambito di applicazione del blocco all'irregolarità su tutti i tributi dell'Ente;

l'attività sanzionatoria e di riscossione coattiva comporta un grave dispendio di risorse e mezzi per l'Ente con raggiungimento di percentuali di recupero spesso non soddisfacenti;

l'approvazione di misure preventive dell'evasione risponde a principi di equità sociale Ritenuto pertanto di approvare l'allegato "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (Legge 28/2019)";

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente atto;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; e proporzionalità nel prelievo tributario di cui all'art. 23 costituzione, anche in considerazione della remuneratività dell'esercizio di attività produttive e commerciali;

RITENUTO pertanto opportuno introdurre e disciplinare questo strumento di supporto al contrasto dell'evasione relativa ai tributi locali, che consente sia di ostacolare pratiche evasive che di assicurare il costante orientamento alla cura dell'interesse pubblico in caso di rilascio/proroga/rinnovo di provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari a efficacia prolungata nel tempo sia in caso di riconoscimento tramite s.c.i.a. della facoltà di esercitare determinati tipi di attività con contestuale ampliamento della sfera giuridica del segnalante;

RITENUTO altresì, necessario adottare apposita norma regolamentare subordinando il rilascio di autorizzazioni ovvero scia all'esercizio di attività produttive o commerciali alla regolarizzazione della posizione tributaria del richiedente al fine di perseguire superiori interessi dell'equilibrio di bilancio e della autonomia dell'entrate proprie su cui si basa la finanza comunale;

DATO ATTO che il Regolamento in oggetto è contenuto nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Motivato il presente atto in forza di ritenute finalità pubbliche di massimizzazione della riscossione delle entrate comunali e di incremento della monetizzazione dei crediti tributari;

Visto il regolamento predisposto dal Servizio Entrate, nel testo allegato alla presente;

VISTI:

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e l' art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

l'art. 15 – *ter* del DL34/19 convertito nella Legge n. 58/2019;

DATO Atto:

- che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, non è richiesto il parere del Revisore;

- che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto;


2. di approvare il "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ex 'art. 15 *ter* D.L. 34/2019 (Legge 28/2019)", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di precisare che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato si rinvia alle norme legislative e regolamentari della materia.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario Tributi

Dott.ssa Tiziana Nigro



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX ART. 15 TER D.L. 34/2019 (LEGGE 58/2019)

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 02-05-2025

Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Nigro



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX ART. 15 TER D.L. 34/2019 (LEGGE 58/2019)

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 02-05-2025

Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Nigro



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE



Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58

Art. 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche nel caso i predetti tributi siano affidati dal Comune, in gestione, in appalto o concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il soggetto che effettua servizi di gestione o il concessionario coopereranno con il Settore Tributi ed Entrate Comunali del Comune e gli altri Settori interessati per dare attuazione al Regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti

Art.2

DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, facendo riferimento a tutti gli anni accertabili (in base alla legge in vigore) o già oggetto di accertamento, a seguito: di omessa o infedele denuncia; di parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva.
2. Più precisamente si avrà irregolarità tributaria e pertanto l'applicazione del presente regolamento quando il debito è superiore all'importo di Euro 150.00;

Art. 3

SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, così come determinata all'art. 2, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi né l'invio di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento se non viene regolarizzata la loro posizione tributaria nei confronti del Comune.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, si applica la disciplina di cui al successivo articolo 6.

Art. 4

MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE ISTANZE

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive lo Sportello Unico Attività Produttive, entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza o atto equiparato a quest'ultima, richiede all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare all'ufficio tributi l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione .

In caso di riscontrata irregolarità tributaria, lo Sportello Unico Attività Produttive procede al rigetto dell'istanza, al diniego di rinnovo, all'annullamento, alla revoca delle autorizzazioni, SCIA ed atti autorizzativi comunque denominati

Art. 5
MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE

1. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio competente provvede a inviare all'ufficio tributi, l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'ufficio tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica.
3. In caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio tributi comunicherà all'ufficio interessato la situazione di irregolarità per cui lo stesso dovrà procedere con la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
4. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi verrà emesso dall'ufficio competente il provvedimento di sospensione per un periodo di 45 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
5. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 30 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione verrà revocata.
6. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria saldando quanto dovuto e consegnando la quietanza di pagamento all'ufficio tributi. Oppure, potranno chiedere una rateizzazione del proprio debito, in tal caso, su espressa richiesta del contribuente, l'ufficio tributi potrà concederla con le seguenti modalità:
 - per debiti da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00, massimo 10 rate mensili;
 - per debiti da Euro 1.000,01 ad Euro 2.000,00, massimo 15 rate mensili;
 - per debiti da Euro 2.000,01 ad Euro 3.000,00, massimo 20 rate mensili;
 - per debiti sopra Euro 3.000,01, il numero delle rate che potranno essere concesse, verrà valutato dal Funzionario responsabile del tributo in relazione alle condizioni economiche del contribuente.
7. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente.
8. Si precisa che non può essere richiesta una nuova rateizzazione qualora non sia ancora conclusa la precedente.

9. In caso di accoglimento del piano rateale come sopra indicato, la procedura verrà sospesa per tutta la durata del piano stesso.

10. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, fa decadere il contribuente dal beneficio facendolo tornare nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, pertanto l'ufficio tributi comunicherà immediatamente all'ufficio competente la necessità di emettere un provvedimento di revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività che verrà notificata al contribuente entro 15 giorni lavorativi.

11. La concessione di rateizzazione in caso di debito superiore ad Euro 10.000,00 è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento.

Art. 6 **MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE**

Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio comunque denominato, anche tacito, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

Semestralmente l'ufficio tributi verifica lo stato di irregolarità tributaria dei soggetti interessati dal presente regolamento, inviando tempestivamente l'elenco dei morosi allo Sportello Unico Attività Produttive per gli adempimenti di cui ai commi successivi.

Ricevuto l'elenco di cui al comma precedente, lo Sportello Unico Attività Produttive notifica tempestivamente agli interessati la sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, lo Sportello Unico Attività Produttive emette provvedimento di sospensione per un periodo di 45 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, notificandolo all'interessato.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine, la licenza, autorizzazione o concessione, SCIA ed atti autorizzativi comunque denominati vengono revocati.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dai regolamenti specifici dei tributi oggetto del debito o dalla normativa comunque applicabile.

Art. 7
COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento l'ufficio tributi chiederà agli eventuali concessionari la situazione debitoria del contribuente oggetto di verifica.
2. Gli altri uffici coinvolti sono tenuti a prestare idonea e tempestiva collaborazione all'ufficio tributi.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può impartire disposizioni organizzative ed attuative del presente regolamento.

Art. 8
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla disciplina normativa comunque applicabile.

Art. 9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quando determinato dalla normativa vigente previa affissione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Guardia Piemontese ed entrata in vigore dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

L'entrata in vigore della presente disciplina determina l'abrogazione di ogni regolamento o disposizione regolamentare o a contenuto sostanzialmente normativo con essa contrastante

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Visto il T.U.E.L.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta oggetto di approvazione, ai sensi dell'art. 49, dal Responsabile del Servizio competente e artt. 147-bis e 153 del D.Lgs. 18.08 2000 n. 267 2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Votazione:

Favorevoli: 6 – Consiglieri: (Pisano, Rocchetti, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Pando) ;

Contrari: 2 – Consiglieri: (Muglia e Pietramala)

Astenuti: 0

Consiglieri Presenti n. 8

Consiglieri Votanti n. 8

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per esserne pane integrante e sostanziale.

E con apposita identica votazione

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Carlo Pisano



Il Segretario Comunale
Francesco Dott. Vergara

Francesco Vergara

IL SEGRETARIO COMUNALE

- VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- VISTO, in particolare, il Titolo VI - Capo 1° "Controllo sugli atti";
- VISTI gli atti d'Ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione

- VENGA PUBBLICATA mediante affissione sull'Albo Pretorio on line, per n. giorni consecutivi (art. 124-comma 2 D.Lgs. N. 267/2000)

ATTESTA

che la stessa deliberazione



DIVENTERA' ESECUTIVA DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ad. comma 3 del D.Lgs.vo. 267 2000)



Francesco Dott. Vergara

Francesco Vergara

Publicata sull'Albo Pretorio on -line in data
(art. 32 c. 1 legge n. 69/2009)

28 MAG 2025

con il n.



II RESPONSABILE
del SETTORE AMMINISTRATIVO
Giovanna Oliverio

Giovanna Oliverio